UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
DR/2025/3161 del 08/07/2025
Firmatari: LORITO Matteo

U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto di Ateneo;
VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 – e *ss.mm.ii* - concernente "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario "e, in particolare, l'art. 9 il quale prevede:
- al co. 1 l'istituzione di un *fondo di Ateneo per la premialità*, finalizzato all'accantonamento di risorse ai fini della attribuzione di un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori in relazione a impegni ulteriori, rispetto a quelli obbligatori, oggetto di specifici incarichi nonché ad attribuire compensi aggiuntivi a professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di finanziamenti pubblici o privati;
- al co. 1 bis (introdotto con il Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74) la possibilità per le Università di istituire un *fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca* con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione;

VISTI per quanto attiene alle risorse che confluiscono nel sopra citato *fondo di Ateneo per la premialità* e destinate alla attribuzione di compensi premiali di cui al comma 1 dell'art. 9 della Legge 240/2010: l'art. 53, comma 7 del D.Lgs n. 165/2001; l'art. 1, comma 16, della Legge 230/2005; l'art. 6, commi 9 e 14, della Legge n. 240/2010 e ss.mm.ii; l'art. 1, commi da 314 a 337, della Legge 232/2016; l'art. 31, co. 4 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
VISTO il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1299 del 27/09/2023 con il quale sono state definiti i criteri, le modalità e i limiti per l'erogazione della quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, a valere sul sopra citato *fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca* di cui al comma 2 dell'art. 9 della Legge 240/2010;
VISTO il *Regolamento per la costituzione e la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità*, emanato con D.R. n. 322 del 01/02/2022;
RITENUTO opportuno rivisitare il testo del suddetto *Regolamento*, al fine di meglio definire le modalità di costituzione e gestione del *Fondo di Ateneo per la premialità* nonché di semplificare le modalità ed i criteri per la determinazione e l'attribuzione dei compensi aggiuntivi a valere sulle risorse che confluiscono in detto Fondo nonché delle risorse destinate alla *premialità del personale convolto nella nell'iniziativa ministeriale "Dipartimenti Universitari di Eccellenza"*;
RITENUTO altresì opportuno procedere all'istituzione presso questo Ateneo del suddetto *Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca* di cui all'art. 9, co. 1bis della Legge 240/2010 e alla introduzione nel suddetto Regolamento della relativa disciplina;
VISTE le Delibere n. 18 del 25/11/2024 (EO n. 70 del 09/01/2025) e n. 72 del 03/04/2025 (EO n. 394 del 10/04/2025) con le quali il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, in modifica e sostituzione del sopra citato *Regolamento per la costituzione e la disciplina del Fondo di Ateneo per la Premialità e del Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca ai sensi dell'art. 9, comma 1 e comma 1-bis, della Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e della premialità per l'iniziativa "Dipartimenti di Eccellenza",* dando mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti in applicazione del CCNL del 18 gennaio 2024 in materia di relazioni sindacali;
VISTA la Delibera n. 80 del 25/11/2024 (EO n. 69 del 09/01/2025) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al suddetto Regolamento, dando mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti in applicazione del CCNL del 18 gennaio 2024 in materia di relazioni sindacali;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
DR/2025/3161 del 08/07/2025
Firmatari: LORITO Matteo

VISTO l'Accordo integrativo sui criteri di distribuzione al personale tecnico amministrativo dei compensi premiali per progetti competitivi e per l'iniziativa "Dipartimenti di Eccellenza", stipulato, a seguito di contrattazione integrativa, in data 3 marzo 2025 tra delegazione trattante di parte datoriale, tutte le Organizzazioni Sindacali aventi diritto e RSU, con il quale sono stati in parte rivisti i criteri di cui agli Allegati n. 2 e n. 3 del suddetto Regolamento, approvato con la sopra citata Delibera del Senato accademico n. 18/2024;
VISTE le Delibera n. 72 del 03/04/2025 (EO n. 394 del 10/04/2025) e n. 176 del 03/04/2025 (EO n. 397 del 10/04/2025) con le quali, rispettivamente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione si sono espressi favorevolmente in merito alla modifica delle Tabelle di cui all'Allegato n. 2 e all'Allegato n. 3 del suddetto *Regolamento per la costituzione e la disciplina del Fondo di Ateneo per la Premialità e del Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca ai sensi dell'art. 9, comma 1 e comma 1-bis, della Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e della premialità per l'iniziativa "Dipartimenti di Eccellenza"*, approvato con la sopra citata Delibera S.A. n.18/2024, nelle nuove formulazioni, allegate alla predetta Delibera S.A. n. 72/2024;

DECRETA

Il *Regolamento per la costituzione e la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità,* emanato con D.R. n. 322 del 01/02/2022 è modificato come nel testo emanato in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto, rititolato: *Regolamento per la costituzione e la disciplina del Fondo di Ateneo per la Premialità e del Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca ai sensi dell'art. 9, comma 1 e comma 1-bis, della Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e della premialità per l'iniziativa "Dipartimenti di Eccellenza".*

Il suddetto *Regolamento per la costituzione e la disciplina del Fondo di Ateneo per la Premialità e del Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca ai sensi dell'art. 9, comma 1 e comma 1-bis, della Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e della premialità per l'iniziativa "Dipartimenti di Eccellenza"* entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e, da quella data, sostituisce il Regolamento emanato con il sopra citato D.R. n. 322/2022.

IL RETTORE
Matteo LORITO

Area Affari Generali e Gestione Documentale
Il Dirigente: *dott. Francesco BELLO*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del Procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio NASTI*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
allegato al DR/2025/3161 del 08/07/2025

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ E DEL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1 E COMMA 1-BIS, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 E S.M.I. E DELLA PREMIALITÀ PER L'INIZIATIVA "DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA"

TITOLO I
FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del *Fondo di Ateneo per la Premialità*, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i., di seguito denominato Fondo.
2. Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione a impegni ulteriori rispetto a quelli obbligatori, oggetto di specifici incarichi nonché in relazione ai risultati conseguiti. Il Fondo è altresì finalizzato ad attribuire compensi aggiuntivi a professori e ricercatori, inclusi quelli a tempo determinato e quelli a tempo definito, nonché a personale tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di finanziamenti pubblici o privati.

Art. 2 – Costituzione del Fondo

1. Il Fondo è costituito da:
a) risorse finanziarie stanziate dall'Ateneo ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 230/2005;
b) risorse scaturenti dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti e ai ricercatori dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 30.12.2010, n. 240 s.m.i.;
c) eventuali somme attribuite con decreto dal Ministero a ciascuna università, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR ai sensi dell'art 9, comma 1, Legge 30.12.2010, n. 240;
d) risorse provenienti dal recupero dei compensi per incarichi svolti dai professori e ricercatori in assenza di autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Fondo può essere integrato con finanziamenti pubblici e privati nei limiti delle economie riassegnate alle strutture dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 31, comma 4 del Regolamento di Ateneo di Amministrazione Finanza e Contabilità, ad esclusione delle risorse derivanti da prestazioni conto terzi disciplinate dallo specifico Regolamento di Ateneo.
3. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo, ai sensi del precedente comma, unicamente se non vi sono previsioni ostative all'erogazione di compensi al personale da parte del Committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono erogati, come dichiarato dal Responsabile Scientifico del Progetto e attestato dal Responsabile della Struttura.
4. Il Consiglio di Amministrazione procede con cadenza annuale alla quantificazione delle suddette risorse confluite nel Fondo.

Art. 3 – Criteri generali

1. Per le risorse di cui all'art. 2 comma 1, confluite nel Fondo per la Premialità, il compenso aggiuntivo può essere attribuito ai professori e ricercatori a tempo pieno in relazione a impegni ulteriori rispetto a quelli obbligatori, oggetto di specifici incarichi nonché in relazione ai risultati conseguiti, come disciplinato ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del presente Regolamento.
2. Per le risorse di cui all'art. 2 comma 2, confluite nel Fondo per la Premialità, il compenso aggiuntivo può essere attribuito al personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo che ha contribuito all'acquisizione di finanziamenti pubblici o privati. Il contributo individuale all'acquisizione di tali risorse deve essere adeguatamente specificato ed evidenziato negli atti di liquidazione predisposti dalla struttura di afferenza del responsabile scientifico allegando idonea documentazione.

CAPO I
PREMIALITA' PER I PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO PIENO IN RELAZIONE A IMPEGNI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI OBBLIGATORI, OGGETTO DI SPECIFICI INCARICHI NONCHÉ IN RELAZIONE AI RISULTATI CONSEGUITI

Art. 4 – Criteri di impiego del Fondo per la Premialità per incarichi specifici

1. Ai professori e ricercatori a tempo pieno può essere riconosciuto un compenso aggiuntivo in relazione a impegni ulteriori, rispetto a quelli obbligatori, oggetto di specifici incarichi. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici di Ateneo che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio e a condizione che per gli stessi non siano previste altre indennità o compensi.
2. L'elenco riportante le tipologie di specifico incarico che danno luogo alla attribuzione di un compenso premiale è definito ed aggiornato periodicamente dal Senato Accademico, con particolare riferimento al piano strategico di Ateneo. Nell'elenco è associato a ciascuna tipologia di incarico un punteggio.
3. Nell'elenco di cui al comma 2 è inoltre specificato, per ciascun incarico, il soggetto preposto a certificarne lo svolgimento.
4. Possono essere destinatari del compenso i professori e ricercatori a tempo pieno che abbiano svolto l'incarico per almeno un anno nel biennio precedente la data di emanazione del Bando di cui al successivo art. 6, anche se cessati dal servizio.
5. Ai professori ed ai ricercatori destinatari del compenso aggiuntivo in quanto titolari di un incarico specifico ai sensi del presente articolo, nella medesima tornata di valutazione, non può essere riconosciuto il compenso aggiuntivo per i risultati conseguiti di cui al successivo art. 5.
6. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo le indennità di funzione o di carica.

Art. 5 – Criteri di impiego del Fondo per i risultati conseguiti nell'attività didattica, di ricerca, e per l'assolvimento di compiti organizzativi e di terza missione / impatto sociale

1. Ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, può essere riconosciuto un compenso aggiuntivo per i risultati conseguiti nell'attività didattica e di ricerca e per l'assolvimento di compiti organizzativi e di terza missione / impatto sociale sulla base dei seguenti punteggi:
a) Didattica (fino a 40 punti);
b) Ricerca (fino a 40 punti);
c) Compiti organizzativi e di terza missione / impatto sociale (fino a 20 punti).
2. I criteri specifici per l'attribuzione del punteggio sono definiti e aggiornati dal Senato Accademico.
3. Sono destinatari del compenso i professori e ricercatori a tempo pieno che abbiano acquisito un punteggio almeno pari a 50.
4. Sono esclusi dai destinatari di detti compensi i professori e ricercatori che, alla data di pubblicazione del bando di cui all'art. 6, abbiano percepito negli ultimi 2 anni compensi aggiuntivi a valere sulle risorse del Fondo per la Premialità di cui all'art. 2 comma 2 e sulle risorse confluite nel Fondo di Ateneo per la valorizzazione dei risultati della ricerca di cui al successivo art. 9.

Art. 6 – Procedura di valutazione e attribuzione dei compensi per specifici incarichi e per i risultati conseguiti

1. La procedura di valutazione per l'attribuzione del compenso aggiuntivo in relazione all'art. 4 e all'art. 5 è indetta con Bando, emanato con cadenza biennale dal Rettore, in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione che definisce le risorse del Fondo di cui all'art. 3 comma 1 da destinare a detta procedura.
2. È possibile presentare domanda anche contemporaneamente sia in relazione all'art. 4 sia in relazione all'art. 5. In tal caso verrà conferito un unico compenso, o in relazione all'art. 4 o in relazione all'art. 5, individuando quello che sia più favorevole per il beneficiario.
3. La verifica del possesso dei requisiti, nonché il calcolo del punteggio, sono demandati ad un'apposita Commissione presieduta dal Rettore, o da suo delegato, e composta da almeno sei Professori/Ricercatori nominati dal Rettore stesso.

4. Ai Componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso. Le attività di supporto per i lavori della Commissione sono svolte dal competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale.
5. I lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi decorrenti dal decreto di nomina della Commissione stessa. Al termine dei lavori, la Commissione formula due elenchi distinti corrispondenti rispettivamente agli aventi diritto al compenso aggiuntivo di cui all'art.4 e all'art.5 del presente Regolamento, redigendo apposito verbale che viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione. In ciascun elenco, a ciascun nominativo è associato il relativo punteggio nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4 comma 2 e di cui all'art. 5 commi 1 e 2.
6. Il Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dalla conclusione dei lavori della Commissione, considerando le risorse a disposizione di cui al comma 1, definisce con propria delibera il compenso aggiuntivo per i professori e ricercatori presenti nell'uno o nell'altro elenco, proporzionalmente al punteggio associato a ciascuno. Ai professori o ricercatori che dovessero figurare in entrambi gli elenchi è attribuito un unico compenso considerando il massimo tra i punteggi associati nei due elenchi.
7. Il Rettore, con proprio decreto, autorizza la liquidazione dei compensi.
8. L'elenco dei destinatari del compenso aggiuntivo comprensivo dei relativi importi è pubblicato sul sito internet istituzionale di Ateneo.

CAPO II
PREMIALITA' A FAVORE DI PROFESSORI, RICERCATORI E PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO CHE CONTRIBUISCONO ALL'ACQUISIZIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI O PRIVATI

Art. 7 – Premialità per progetti competitivi

1. Entro 6 mesi dall'assegnazione del progetto competitivo, il Responsabile della Struttura comunica, nella prima seduta utile dell'Organo deliberante della Struttura, che ne prende formalmente atto, la volontà del responsabile del progetto (nel caso di progetti multi-struttura, ciascuno per la propria struttura), resa tramite apposita dichiarazione, di utilizzare parte delle eventuali economie di gestione del progetto per compensi a titolo di premialità come definito nei commi successivi. Il Responsabile del progetto che non esprime tale volontà non può procedere al riparto di cui al successivo comma 5.
2. Le economie di gestione, di cui all'art. 2, comma 2, sono quelle che risultano, alla conclusione di progetti competitivi finanziati da soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, dai contributi che sono stati effettivamente erogati all'Ateneo da detti soggetti pubblici e privati, se e come previste dai programmi di finanziamento e coerentemente con la relativa disciplina. Le economie di gestione si realizzano compiutamente solo a termine del progetto e a seguito dell'approvazione del Bilancio Unico d'Esercizio dell'anno in cui lo stesso progetto partecipa al risultato d'esercizio. Sono, inoltre, utilizzabili solo a seguito dell'incasso del contributo finale. L'effettiva disponibilità economica va calcolata al netto di eventuali somme destinate dal Consiglio di Amministrazione ad altro uso.
3. Nel caso in cui il Responsabile del progetto abbia effettuato la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo e non sussistano previsioni ostative all'erogazione di compensi al personale imposte dal soggetto finanziatore o contemplate da convenzioni/regolamentazioni sulla base delle quali il finanziamento è stato erogato, una quota non superiore all'80% delle economie di gestione del progetto, può essere destinata al Fondo di Ateneo per la premialità per essere utilizzata per la premialità del personale secondo le modalità di cui al successivo comma 5.
4. Possono essere destinatari di eventuale premialità in base al presente articolo anche i professori e ricercatori che hanno già percepito compensi aggiuntivi sul medesimo progetto a valere sulle risorse confluite nel Fondo di Ateneo per la valorizzazione dei risultati della ricerca di cui al successivo art. 9, ma in tal caso la premialità già erogata va sottratta ai massimali previsti nel presente articolo al comma 8.
Nel caso di programmi competitivi che prevedono la corresponsione di una somma stipendiale

prestabilita per il vincitore di progetti, generando quindi un trattamento stipendiale maggiorato rispetto al trattamento stipendiale relativo all'inquadramento del vincitore, l'importo di tale maggiorazione sarà equiparato ai compensi aggiuntivi ricevuti a valere dell'art. 9 del presente Regolamento, concorrendo quindi a ridurre i massimali della premialità erogata ai sensi del presente articolo.

5. A seguito dell'incasso del contributo finale, il Responsabile del progetto che abbia effettuato la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, decide se e in quale misura ripartire le economie così come confluite nel Fondo, rispettando i seguenti parametri:

a) almeno il 30% è destinato alla premialità del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, che contribuisce all'acquisizione del finanziamento, in relazione all' impegno prestato, secondo il piano di riparto di cui al successivo comma che definisce, per ciascun beneficiario, l'importo da attribuire;
b) un massimo del 70% è destinato alla premialità del personale docente e ricercatore, anche a tempo definito, che contribuisce all'acquisizione del finanziamento, in relazione all'effettivo impegno e ruolo ricoperto nel progetto, secondo il piano di riparto di cui al successivo comma che definisce, per ciascun beneficiario l'importo da attribuire.

6. Entro 12 mesi dall'incasso del contributo finale ovvero dalla conclusione del progetto (in caso di contributo anticipato), il Responsabile del progetto propone all'Organo deliberante della Struttura il piano di riparto.

7. Il piano di riparto individua nell'ambito della struttura beneficiaria del finanziamento e/o per ogni area dirigenziale dell'Amministrazione Centrale i nominativi del personale docente e ricercatore e tecnico amministrativo che ha contribuito all'acquisizione del finanziamento, le relative attività nonché i compensi da attribuire. Il personale tecnico amministrativo della struttura è individuato dal Responsabile Scientifico del progetto d'intesa con il Responsabile della struttura. Il personale tecnico amministrativo delle aree dirigenziali dell'Amministrazione Centrale è individuato, d'intesa con il Responsabile del progetto, con provvedimento del Direttore Generale sentiti i Dirigenti dell'Area di afferenza.

8. Per quanto concerne la premialità del personale docente e ricercatore, per ciascun progetto il piano di riparto deve rispettare i criteri e vincoli indicati nell'Allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente regolamento, fermo restando il limite annuale complessivo di cui al comma 14.

9. La proposta di attribuzione dei compensi aggiuntivi avanzata dal responsabile scientifico dovrà tenere conto dei ruoli di particolare responsabilità ricoperti nel progetto, differenziando i compensi in relazione a tali ruoli oltre che al tempo rendicontato.

10. I criteri per la ripartizione della premialità da corrispondere al personale tecnico amministrativo, previo accertamento positivo delle attività svolte, avviene in base alle percentuali indicate per le singole attività nella tabella cui all'Allegato n. 2 al presente Regolamento.

11. L'Organo della Struttura approva o respinge il piano di riparto proposto, senza introdurre ulteriori modifiche. L'eventuale mancata approvazione da parte dell'Organo della Struttura in merito al piano di riparto deve essere motivata e il Responsabile deve tenerne conto per un'eventuale e successiva nuova proposta di piano di riparto.

12. La liquidazione e il pagamento sono di competenza di ciascuna Struttura.

13. Se a seguito delle verifiche di secondo livello sono rilevate spese non ammissibili, a queste si fa fronte prioritariamente mediante l'utilizzo delle economie di progetto o di altri fondi nella disponibilità del Responsabile scientifico del progetto.

14. Tutti i compensi derivanti dall'applicazione del presente Titolo I sono sottoposti ad un limite annuo massimo per ciascun beneficiario pari al valor medio della retribuzione annua lorda che corrisponde per il personale docente e ricercatore al ruolo e al regime di impegno del percipiente e per il personale tecnico-amministrativo alla categoria di appartenenza.

TITOLO II
PREMIALITA' PER L'INIZIATIVA "DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA"

Art. 8 – Premialità per l'iniziativa "Dipartimenti di Eccellenza" a favore del personale dell'Ateneo

1. Ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo coinvolti nell'iniziativa ministeriale "Dipartimenti Universitari di Eccellenza" è riconosciuto, laddove gli stessi concorrano positivamente alla realizzazione del progetto e al raggiungimento degli obiettivi ivi individuati, un compenso aggiuntivo se previsto nei progetti, presentati e approvati, come premialità, la cui attribuzione ed erogazione è disciplinata dal presente articolo.
2. Il piano di riparto delle risorse destinate da progetto alla premialità è approvato dal Consiglio del Dipartimento sulla base di quanto stabilito nel progetto approvato, su proposta del Responsabile del progetto d'intesa con il Responsabile della struttura. Il piano individua i nominativi del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo afferente al Dipartimento e all'Amministrazione Centrale, le relative attività, nonché i compensi da attribuire. Il personale tecnico amministrativo dell'Amministrazione Centrale è individuato d'intesa con il Direttore Generale sentiti i Dirigenti dell'Area di afferenza.
3. Nella definizione del piano di riparto di cui al comma precedente, fermi restando i vincoli indicati nel progetto approvato, il Consiglio di Dipartimento si ispira al principio di premiare la più ampia platea possibile di professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo.
4. Il Direttore del Dipartimento provvederà a adottare, a seguito di verifica positiva dei risultati conseguiti secondo le procedure valutative individuate nel progetto, i provvedimenti di liquidazione e alla successiva erogazione dei compensi in favore dei beneficiari.
5. In mancanza di criteri specifici riportati nel progetto approvato, i criteri per la ripartizione della premialità da corrispondere al personale tecnico amministrativo, previo accertamento positivo delle attività svolte, avviene in base alle percentuali indicate per le singole attività nella tabella cui all'Allegato n. 3 al presente Regolamento.
6. I compensi di cui al presente articolo possono essere erogati, limitatamente alle quote parti annuali, solo nel caso di raggiungimento dei target di rendicontazione annuale previsti dal Ministero sulla base delle risorse effettivamente trasferite dal Ministero non già utilizzate e che sono vincolate ad uno specifico utilizzo per fini di premialità.
7. La liquidazione e il pagamento sono di competenza di ciascuna Struttura.

TITOLO III
FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

Art. 9 – Costituzione e criteri di impiego del Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è istituito il Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca (nel seguito di questo Titolo, "Fondo").
2. Il Fondo è costituito con le risorse utilizzabili di cui al comma 1-bis dell'art. 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfettari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione, e individuati in apposito elenco specificamente riportato negli atti di programmazione e di bilancio dell'Ateneo, con indicazione delle somme effettivamente da accertare e incassare. Nella parte di finanziamento assegnata con applicazione di tassi forfettari non rientra il costo rendicontato del personale strutturato.
3. Il Fondo è destinato a corrispondere compensi aggiuntivi, oltre al trattamento economico individuale, a professori e ricercatori, anche a tempo determinato, tenendo conto dell'impegno profuso per l'elaborazione e la realizzazione degli interventi proposti, entro un limite complessivo, anche su più progetti, del 30% del trattamento economico individuale (TEI) qui definito come reddito annuo lordo dipendente erogato dall'Ateneo, con l'esclusione di eventuali compensi accessori, ovvero legati ad attività conto terzi o ad altre forme di premialità. Nel caso di programmi competitivi che prevedono la corresponsione di una somma stipendiale prestabilita per il vincitore di progetti, il presente articolo non è applicabile allo stesso

vincitore del progetto. Resta la possibilità di applicarlo ad altro personale coinvolto nel progetto.

4. Entro 6 mesi dall'assegnazione del progetto competitivo, il Responsabile della Struttura comunica nella prima seduta utile dell'Organo deliberante della Struttura, che ne prende formalmente atto, la volontà del responsabile del progetto (nel caso di progetti multi-struttura, ciascuno per la propria struttura), resa tramite apposita dichiarazione, di utilizzare le risorse di cui al comma 2 per compensi a titolo di valorizzazione dei risultati della ricerca. Il responsabile del progetto che non esprime tale volontà non può procedere al riparto. Le Strutture comunicano annualmente all'Ateneo l'elenco dei progetti approvati interessati alla futura premialità per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2.

5. Nel caso in cui il responsabile del progetto abbia effettuato la dichiarazione di cui al precedente comma, la quota di finanziamento del progetto assegnata con applicazione di tassi forfettari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione, è destinata, in parte o interamente, al Fondo di cui al presente titolo per essere utilizzata secondo le modalità di cui al presente articolo.

6. Ciascuna erogazione di compensi viene effettuata con riferimento al finanziamento liquidato all'Ateneo da parte dell'ente finanziatore del progetto fino all'anno solare precedente, in seguito alle rendicontazioni già effettuate.

7. Il Responsabile del progetto propone entro il 30 aprile di ciascun anno l'attribuzione dei compensi aggiuntivi al personale docente e ricercatore coinvolto nei progetti di cui al comma 2, nei limiti della disponibilità complessiva del progetto sul Fondo. I beneficiari sono tenuti a presentare entro 15 giorni apposita dichiarazione attestante il non superamento del TEI, calcolato su base annuale e relativo all'anno solare precedente, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca. In caso di superamento del limite, il Responsabile del Progetto modificherà la proposta in tempo utile alla presentazione della stessa all'organo deliberante della Struttura.

8. Il Responsabile della Struttura propone all'organo deliberante della struttura entro la fine dell'esercizio l'attribuzione dei compensi aggiuntivi al personale docente e ricercatore coinvolto nei progetti di cui al comma 2. L'Organo della Struttura approva o respinge il piano di riparto proposto, senza introdurre ulteriori modifiche. L'eventuale mancata approvazione da parte dell'Organo della Struttura in merito al piano di riparto deve essere motivata e il Responsabile deve tenerne conto per un'eventuale e successiva nuova proposta di piano di riparto.

9. Fermo restando il limite complessivo del 30% del TEI sulla totalità dei compensi aggiuntivi attribuiti in base al presente titolo, la proposta di compenso aggiuntivo attribuibile a ciascun beneficiario per ciascun progetto deve rispettare i criteri e vincoli indicati nell'Allegato n. 4 che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

10. La proposta di attribuzione dei compensi aggiuntivi avanzata dal Responsabile scientifico dovrà tenere conto dei ruoli di particolare responsabilità ricoperti nel progetto, differenziando i compensi in relazione a tali ruoli oltre che al tempo rendicontato.

11. L'erogazione dei compensi aggiuntivi è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse destinate al Fondo in termini di consistenza di cassa, nel rispetto delle regole dei progetti, con specifico riguardo ai costi ammessi al finanziamento. La liquidazione e il pagamento sono di competenza di ciascuna Struttura.

12. La durata della corresponsione dei compensi aggiuntivi di cui al presente articolo è limitata al periodo di svolgimento del progetto di riferimento. Nell'annualità successiva alla chiusura della rendicontazione del progetto, resta applicabile l'art. 7 del presente regolamento a valere sul Fondo di ateneo per la premialità.

13. Se a seguito delle verifiche di secondo livello sono rilevate spese non ammissibili, che incidono sul calcolo dei tassi forfettari o comunque sulla quota non soggetta a rendicontazione, qualora la restituzione non sia possibile utilizzando i fondi del progetto relativi a detti tassi forfettari (o comunque non soggetti a rendicontazione) o le economie di gestione del progetto, il responsabile scientifico procede al ricalcolo dei compensi aggiuntivi e le somme che non andavano attribuite sono recuperate sulle successive erogazioni. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, l'Università può richiedere la restituzione di eventuali importi corrisposti e non dovuti, anche mediante trattenuta sulle competenze stipendiali mensili; su richiesta dell'interessato, l'Università può valutare la possibilità di una rateizzazione dell'importo da richiedere, stabilendone la misura e il periodo di frazionamento in ragione dell'entità della somma e delle motivazioni prodotte. I soggetti che non dovessero essere più nei ruoli dell'Ateneo restano comunque soggetti alla restituzione degli importi corrisposti e non dovuti.

TITOLO IV
LIMITI ALLE EROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10 – Disposizioni sui limiti di erogazione della premialità del personale docente e ricercatore e tecnico amministrativo

1. I compensi erogati in applicazione del presente Regolamento concorrono al limite di cui all'art. 23 ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente. Nell'ambito delle risorse destinate ai compensi di cui al presente Regolamento devono essere compresi gli oneri contributivi e IRAP a carico dell'Ateneo.
3. Il controllo sul rispetto del limite di cui al comma 1 del presente articolo è svolto annualmente dal competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale, l'anno successivo a quello di pagamento, con riserva di recupero sul trattamento stipendiale delle somme eccedenti il limite stesso. Le somme recuperate confluiscono nelle risorse di cui ai rispettivi fondi.
4. È competenza della struttura che effettua il pagamento trasmettere entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del pagamento un prospetto di riepilogo di tutti i provvedimenti di liquidazione dei compensi di cui al presente regolamento, con indicazione dei singoli beneficiari, il relativo ammontare e numeri di ordinativi di pagamento.

Art. 11 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento, con riferimento al Titolo I Capo II, trova applicazione per tutti i compensi da erogare a valere sui progetti di ricerca e finanziamenti per i quali siano state ultimate le attività scientifiche, presentato il rendiconto finanziario conclusivo e accertata la riassegnazione delle economie ai sensi dell'art. 31, comma 4, del Regolamento di Ateneo di Amministrazione Finanza e Contabilità, nella disponibilità della Struttura e per i quali non sia stato ancora approvato il piano di riparto di cui all'art. 7, commi 6 e 7. Per i progetti per i quali all'entrata in vigore del presente Regolamento è stato già approvato il piano di riparto, si applica quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento di cui al DR n. 322 del 01.02.2022.
2. Con riferimento al Titolo II, il presente Regolamento trova applicazione se non è stato ancora approvato il piano di riparto di cui all'art.8, comma 2. Per i piani di riparto già approvati all'entrata in vigore del presente Regolamento, si applica quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento di cui al DR n. 322 del 01.02.2022.
3. Con riferimento al Titolo III, per i progetti competitivi in corso è possibile attivare la procedura di cui all'art. 9 a partire dalla prima tranche di finanziamento ricevuta dall'Ateneo successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, prevedendo che la dichiarazione di cui all'art. 9, comma 4, sia resa entro sei mesi dalla approvazione del presente Regolamento.
4. Nel caso di *Principal Investigator* di *ERC* in corso, per le tranche di finanziamento già incassate e per le quali alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sia stata già presentata la richiesta di erogazione del compenso, trova applicazione l'art.8 del Regolamento di cui al DR n.322 del 01.02.2022. Per le tranche di finanziamento ancora da incassare o per le quali non sia stata ancora presentata la richiesta di erogazione si applica l'art.9 del presente Regolamento.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Allegato 1
Vincoli relativi alla premialità ex art. 7

1. Per il Progetto viene preliminarmente valutata una percentuale, indicata nel seguito con GCS (= Grado di Complessità e Strategicità del progetto) mediante due parametri: 1) finanziamento per l'Ateneo 2) numero di partner del progetto, nel caso in cui l'Ateneo è capofila. Il valore di GCS in funzione di questi due parametri è indicato nella Tabella di seguito riportata.

2. Il compenso aggiuntivo premiale di ciascun docente o ricercatore, nel piano di riparto, non può superare una percentuale pari a GCS del costo stipendiale individualmente rendicontato sul progetto. Questo vincolo vale indipendentemente dal fatto che tale costo venga pagato dal finanziatore o meno. Nel caso di progetti per i quali il finanziatore non richiede la rendicontazione formale del tempo, è comunque necessario che i docenti beneficiari di premialità dichiarino il tempo dedicato al progetto nei *time sheet* di Ateneo, nell'ambito del massimo di 1720 ore lavorative annue e rispettando il vincolo di non sovrapposizione con il tempo dedicato ad altri progetti e alle attività istituzionali obbligatorie, compresa la didattica. In caso sia stata già erogata premialità in applicazione dell'art. 9 (*Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca*), il limite indicato viene ulteriormente ridotto di un importo pari alla premialità già erogata complessivamente alla persona per il medesimo progetto.

Tabella valori GSC		**Ateneo unico beneficiario del Progetto**	**Ateneo capofila di progetto multipartner**				**Ateneo partner ma non capofila del Progetto**
Finanziamento per Ateneo ↓	**Numero partner progetto (incluso Ateneo) →**	**1**	**>= 5**	**4**	**3**	**2**	**qualsiasi**
>= 200,000 €		**50,0%**	**50,0%**	**50,0%**	**50,0%**	**50,0%**	**50,0%**
175.000–199.999€		**45,0%**	**49,0%**	**48,0%**	**47,0%**	**46,0%**	**45,0%**
150.000–174.999€		**40,0%**	**48,0%**	**46,0%**	**44,0%**	**42,0%**	**40,0%**
125.000–149.999€		**35,0%**	**47,0%**	**44,0%**	**41,0%**	**38,0%**	**35,0%**
100.000–124.999€		**30.0%**	**46,0%**	**42,0%**	**38,0%**	**34,0%**	**30,0%**
0 – 99.999 €		**25,0%**	**45,0%**	**40,0%**	**35,0%**	**30,0%**	**25,0%**

Allegato n. 2

ATTIVITA'	QUOTA % sul totale destinato al PTA	% specifica	Attività specifica	Ufficio Centro di Gestione competente/ Area Dirigenziale
Supporto a tutte le attività di progetto	5%	5%	Supporto a tutte le attività di progetto	Amministrazione Centrale - Fondo per la premialità personale tecnico-amministrativo da ripartire sulla base di criteri definiti in contrattazione integrativa
Verifica fattibilità ed elaborazione della proposta progettuale	28%	10%	Supporto tecnico-amministrativo alla redazione della proposta progettuale	Ufficio Centro di Gestione
		6%	Supporto tecnico-amministrativo alla proposta di budget	Ufficio Centro di Gestione
		3%	Supporto tecnico-amministrativo alla sottomissione del progetto	Ufficio Centro di Gestione
		9%	Supporto tecnico-amministrativo all'attività amministrativo/contabili relative alla acquisizione del finanziamento	Amministrazione Centrale
Negoziazione e approvazione finanziamento	14%	8%	Supporto tecnico-amministrativo alla negoziazione e comunicazione dell'ammissione, predisposizione documentazione necessaria alla sottoscrizione (ATS, RTI, accordi e altro), richiesta delega sottoscrizione	Ufficio Centro di Gestione
		6%	Supporto tecnico-amministrativo all'attività (predisposizione e trasmissione decreto di delega)	Amministrazione Centrale
Erogazione e gestione del finanziamento	53%	21%	Supporto tecnico/ amministrativo alla gestione amministrativa e contabile (accettazione del contributo, registrazione progetto, variazione di budget e altro)	Ufficio Centro di Gestione
		20%	Supporto tecnico-amministrativo alla predisposizione rendicontazioni/SAL	Ufficio Centro di Gestione
		12%	Supporto tecnico-amministrativo all'attività amministrativo/contabili relative alla gestione del progetto	Amministrazione Centrale

Allegato n. 3

ATTIVITA'	QUOTA % sul totale destinato al PTA	% Specifica*	Attività specifica	Dipartimento di Eccellenza/ Amministrazione Centrale
Supporto a tutte le attività di Progetto	5%	5%	Supporto a tutte le attività di progetto	Amministrazione Centrale - Fondo per la premialità personale tecnico-amministrativo da ripartire sulla base di criteri definiti in contrattazione integrativa
Predisposizione proposta progettuale	18%	8%	Supporto tecnico-amministrativo alla redazione della proposta progettuale	Dipartimento di Eccellenza
		5%	Supporto tecnico-amministrativo alla predisposizione del cronoprogramma delle attività per annualità *e* proposta budget articolato per voci di spesa	Dipartimento di Eccellenza
		2%	Supporto tecnico-amministrativo alla verifica di fattibilità	Dipartimento di Eccellenza
		3%	Supporto tecnico-amministrativo all'attività (relazioni con il MUR, stima del fabbisogno del personale (reclutamento) e relativi costi, stima delle voci di spesa progettuali)	Amministrazione Centrale
Approvazione del finanziamento	7%	2%	Comunicazione dell'ammissione e rapporti con il MUR	Amministrazione Centrale
		2%	Supporto tecnico amministrativo alla predisposizione del budget definitivo e relativa approvazione	Dipartimento di Eccellenza
		3%	Supporto tecnico-amministrativo all'attività amministrativo/contabile	Amministrazione Centrale
Gestione del finanziamento	70%	18%	Supporto tecnico-amministrativo alla gestione amministrativa e contabile del progetto (accettazione del contributo, registrazione progetto, variazione di budget e contabilità di progetto)	Dipartimento di Eccellenza
		1%	Reclutamento	Amministrazione Centrale
		10%	Infrastrutture: servizi *e* forniture	Dipartimento di Eccellenza/ Amministrazione Centrale
		1%	Infrastrutture: lavori	Amministrazione Centrale
		10%	Attività didattiche di alta qualificazione	Dipartimento di Eccellenza
		3%	Gestione del cofinanziamento	Dipartimento di Eccellenza/ Amministrazione Centrale
		20%	Supporto tecnico-amministrativo alla verifica di ammissibilità delle spese, predisposizione rendicontazioni, attività di monitoraggio	Dipartimento di Eccellenza
		7%	Supporto tecnico amministrativo alle attività di gestione del progetto	Amministrazione Centrale

*** Laddove l'attività specifica non sia prevista dal Progetto, la quota residua concorre proporzionalmente all'incremento delle altre attività della stessa macrovoce.**

Allegato n. 4
Vincoli relativi alla premialità ex art. 9

1. Per il Progetto viene preliminarmente valutata una percentuale, indicata nel seguito con GCS (= Grado di Complessità e Strategicità del progetto) mediante due parametri: 1) finanziamento per l'Ateneo 2) numero di partner del progetto, nel caso in cui l'Ateneo è capofila. Il valore del GCS in funzione di questi ~~tre~~ due parametri è indicato dalla medesima Tabella di cui all'Allegato n. 1, di seguito riportata.

2. Il compenso aggiuntivo di ciascuna persona non può superare una percentuale pari a GCS del costo stipendiale individualmente rendicontato sul progetto per l'annualità considerata nella premialità, così da tenere conto del ruolo ricoperto in Ateneo e del grado di impegno profuso nel progetto; questo vincolo vale indipendentemente dal fatto che tale costo venga pagato dal finanziatore o meno; questo limite non si applica nel solo caso del *Principal Investigator* (PI) o Responsabile scientifico dell'intero progetto, quando l'Ateneo è capofila dello stesso. Nel caso di progetti per i quali il finanziatore non richiede la rendicontazione formale del tempo, è comunque necessario che i docenti beneficiari di premialità dichiarino il tempo dedicato al progetto nei *time sheet* di Ateneo, nell'ambito del massimo di 1720 ore lavorative annue e rispettando il vincolo di non sovrapposizione con il tempo dedicato ad altri progetti e alle attività istituzionali obbligatorie, compresa la didattica.

Tabella valori GSC		Ateneo unico beneficiario del Progetto	Ateneo capofila di progetto multipartner				Ateneo partner ma non capofila del Progetto
Finanziamento per Ateneo ↓	Numero partner progetto (incluso Ateneo) →	1	>= 5	4	3	2	qualsiasi
>= 200,000 €		50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
175.000–199.999€		45,0%	49,0%	48,0%	47,0%	46,0%	45,0%
150.000–174.999€		40,0%	48,0%	46,0%	44,0%	42,0%	40,0%
125.000–149.999€		35,0%	47,0%	44,0%	41,0%	38,0%	35,0%
100.000–124.999€		30.0%	46,0%	42,0%	38,0%	34,0%	30,0%
0 – 99.999 €		25,0%	45,0%	40,0%	35,0%	30,0%	25,0%